



COMUNE DI BORGOFRANCO D'IVREA

Città Metropolitana di Torino

ORIGINALE

DECRETO DEL SINDACO

N. 4 del 15/01/2026

OGGETTO:

CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE A DIPENDENTE DI CATEGORIA C AI SENSI DELL'ART. 18, CCNL 16.11.2022 DEL SERVIZIO "VIGILANZA-PROTEZIONE CIVILE-ATTIVITA' PRODUTTIVE"

L'anno duemilaventisei, addì quindici del mese di gennaio nel Palazzo Comunale.

Il Sindaco FRANCISCA FAUSTO adotta il seguente decreto.

OGGETTO : CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE A DIPENDENTE DI CATEGORIA C AI SENSI DELL'ART. 18, CCNL 16.11.2022 DEL SERVIZIO "VIGILANZA-PROTEZIONE CIVILE-ATTIVITA' PRODUTTIVE"

IL SINDACO

VISTO il CCNL del personale del comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 16.11.2022,

RICHIAMATI, in particolare, gli artt. 16,17,18,19,20 e 21 del nuovo CCNL del personale del comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 16.11.2022 che disciplinano l'area delle elevate qualificazioni;

CONSIDERATO che:

- l'art. 16 del CCNL 16.11.2022 stabilisce che gli Enti istituiscono l'area delle elevate qualificazioni di lavoro, che richiedono lo svolgimento di funzioni *“di responsabilità amministrative e di risultato, a diversi livelli, in ordine alle funzioni specialistiche e/o organizzative affidate, inclusa la responsabilità di unità organizzative; responsabilità amministrative derivanti dalle funzioni organizzate affidate e/o conseguenti ad espressa delega di funzioni da parte del dirigente implicante anche la firma del provvedimento finale, in conformità agli ordinamenti delle amministrazioni”* ed inoltre *“conoscenze altamente specialistiche, capacità di lavoro in autonomia accompagnata da un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa, professionale atta a consentire lo svolgimento di attività di conduzione, coordinamento e gestione di funzioni organizzativamente articolate di significativa importanza e responsabilità e/o di funzioni ad elevato contenuto professionale e specialistico, implicanti anche attività progettuali, pianificatorie e di ricerca e sviluppo”*.
- l'art. 18 del CCNL 16.11.2022 che stabilisce che gli incarichi relativi all'area delle elevate qualificazioni sono conferiti per un massimo non superiore a 3 anni, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti, con atto scritto e motivato, e possono essere rinnovati con le medesime finalità;

DATO ATTO che, sulla base della disciplina contrattuale, per il conferimento degli incarichi al personale della categoria gli enti devono tenere conto, rispetto alle funzioni ed attività da svolgere:

- della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare;
- dei requisiti culturali posseduti;
- delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti;

CONSIDERATO che l'art. 17 del suddetto CCNL stabilisce che:

- l'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di 5.000,00 euro ad un massimo di 18.000,00 euro per tredici mensilità, sulla base della graduazione di ciascuna posizione;
- ciascun Ente ne stabilisce la graduazione in rapporto a ciascuna delle posizioni organizzative individuate;

RICHIAMATE, a riguardo, le deliberazioni di Giunta comunale 81 del 13.06.2023, con le quali sono stati definiti i criteri generali per il conferimento degli incarichi relativi all'area delle elevate qualificazioni, così come proposti dal Nucleo di Valutazione;

DATO ATTO ancora che il CCNL Funzioni Locali sottoscritto il 16.11.2022, ha modificato la disciplina relativa all'area delle elevate qualificazioni prevedendo che:

1. le stesse possono essere istituite per:

1. Per il conferimento degli incarichi in oggetto gli enti tengono conto - rispetto alle funzioni ed attività da svolgere - della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale di cui all'art. 16 del presente CCNL.

2. Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale.

3. Negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, le posizioni di responsabile di ciascuna struttura apicale, secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono automaticamente individuate come posizioni di lavoro oggetto di incarichi di EQ ai sensi dell'art. 16 del presente CCNL.

4. Nei comuni privi di posizioni dirigenziali, la cui dotazione organica preveda posti appartenenti all'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, ove tuttavia non siano in servizio dipendenti appartenenti alla predetta area oppure nei casi in cui, pure essendo in servizio dipendenti inquadrati in tale area, non sia possibile attribuire agli stessi un incarico ad interim di EQ per la carenza delle competenze professionali a tal fine richieste, al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali è possibile, in via eccezionale e temporanea, conferire l'incarico di EQ anche a personale dell'area degli Istruttori, purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali.

5. I comuni possono avvalersi della particolare facoltà di cui al comma 4 per una sola volta, salvo il caso in cui una eventuale reiterazione sia giustificata dalla circostanza che siano già state avviate le procedure per l'acquisizione di personale dell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione. In tale ipotesi, potrà eventualmente procedersi anche alla revoca anticipata dell'incarico conferito.

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 18, CCNL, la graduazione delle elevate qualificazioni deve essere definita sulla base di criteri predeterminati, che tengono conto della complessità e della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascuna di esse;

RICHIAMATA, a riguardo, la deliberazione di Giunta comunale n. 80 del 13.06.2023, con la quale è stata approvata la Metodologia per la graduazione delle elevate qualificazioni, nella quale è stato individuato il modello di valutazione costituito da fattori e sottofattori di ponderazione;

RICHIAMATA, a riguardo, la deliberazione di Giunta comunale n. 134 del 05.11.2019,

RICHIAMATE le Determinazioni del Servizio Segreteria:

- n. 2 del 07.02.2023 INQUADRAMENTO AUTOMATICO DEL PERSONALE IN SERVIZIO CON DECORRENZA 1° APRILE 2023 - ART. 13, C. 2, CCNL 16 NOVEMBRE 2022;
- n. 3 del 07.02.2023 ATTRIBUZIONE AL PERSONALE IN SERVIZIO DEL RISPETTIVO PROFILO PROFESSIONALE CON DECORRENZA 1° APRILE 2023 - ART. 13, C. 3, CCNL 16 NOVEMBRE 2022;

DATO ATTO che l'articolazione in Aree/Servizi/Uffici dell'organizzazione, funzionale alla realizzazione delle attività e al raggiungimento degli obiettivi, comporta l'assegnazione di

responsabilità di tipo gestionale e provvedimentale, con conseguente rappresentanza dell'Ente all'esterno, relativamente ai provvedimenti e servizi erogati, nonché per tutti gli atti aventi rilevanza indiretta con l'utenza esterna ma analoga rilevanza nelle responsabilità, sotto il profilo dell'adeguato funzionamento della struttura comunale;

RICHIAMATA, a riguardo, la deliberazione di Giunta comunale n. 146 del 20.11.2018 e n. 105 del 06.07.2021, con le quali è stato approvato il nuovo Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, con il quale sono state istituite le seguenti Aree:

- Amministrativa e Affari Generali;
- Economico-Finanziaria;
- Tributi;
- Vigilanza-Protezione Civile-Attività Produttive;
- Lavori Pubblici-Manutenzione del Patrimonio-Edilizia Residenziale Pubblica;
- Urbanistica-Edilizia-Ambiente e Territorio-Suap;

PRECISATO che, per ciascuna posizione organizzativa istituita, sono assegnate le funzioni distintamente elencate nel citato art. 7, Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

CONSIDERATO che è facoltà della Giunta Comunale modificare i contenuti delle elevate qualificazioni o sopprimere la loro istituzione, in particolare quando si riscontri la non funzionalità delle stesse;

RILEVATO che questo Comune non dispone, nella dotazione organica, di figure aventi qualifica dirigenziale;

VISTO l'art. 50, co. 10, D.Lgs. n. 267/2000, che attribuisce al Sindaco la competenza in ordine alla nomina dei titolari di posizione organizzativa, preposti alla direzione delle strutture di massima dimensione dell'Ente, secondo le modalità e i criteri stabiliti dai successivi articoli 109 e 110, nonché dallo Statuto e dal Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

RICHIAMATO l'art. 109, co. 2, D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui nei Comuni privi di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all'art. 107, co. 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'art. 97, co. 4, lett. d), possono essere attribuite a seguito di provvedimento motivato del Sindaco ai responsabili degli Uffici e dei Servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione;

DATO ATTO nell'Ente non sono presenti dipendenti in possesso della categoria D;

DATO ATTO, altresì, che risulta possibile conferire, come previsto dell'art. 19, l'incarico di posizione organizzativa anche a personale della categoria C, purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali, al fine di garantire la continuità e la regolarità del servizio istituzionale;

CONSIDERATO che nell'ambito del Servizio "VIGILANZA-PROTEZIONE CIVILE-ATTIVITÀ PRODUTTIVE" svolgono attività lavorativa i seguenti dipendenti inquadrati nella categoria C, che dispongono potenzialmente della professionalità necessaria per poter ricevere l'incarico di elevata qualificazione: Fabrizio FRACASSA;

RITENUTO di attribuire l'elevata qualificazione del Servizio "VIGILANZA-PROTEZIONE CIVILE-ATTIVITA' PRODUTTIVE" al Sig. Fabrizio FRACASSA;

CONSIDERATO di potersi riservare, con separato atto, la possibilità di integrare e/o modificare il presente provvedimento;

VISTA la graduazione effettuata dall'Organismo di Valutazione a seguito di approvazione dei criteri previsti dal CCNL 16.11.2022,

CONSIDERATO ancora che l'incarico in parola potrà essere revocato prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale, e conseguente perdita della relativa indennità secondo il combinato disposto di cui all'art. 18 del CCNL citato;

RITENUTO di confermare l'attuale indennità di posizione nell'importo così come oggi stabilito, salvo successiva, eventuale e diversa determinazione della Giunta comunale in sede di graduazione e quantificazione della stessa e conseguente nuovo decreto sindacale di riattribuzione della posizione organizzativa *de qua* per l'importo che sarà ivi stabilito, fermo restando il limite di cui all'art. 23, co. 1 e 3, D.Lgs. n. 75/2017;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni;
- il vigente Regolamento comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
- lo Statuto comunale;

DISPONE

1. DI ATTRIBUIRE, per le motivazioni di cui in premessa e che sono qui integralmente riportate, al Sig. Fabrizio FRACASSA, inquadrato nella categoria C, l'incarico nell'area delle elevate qualificazioni ai sensi dell'art. 18, del CCNL Funzioni Locali del 16.11.2022 per dirigere il Servizio "VIGILANZA-PROTEZIONE CIVILE-ATTIVITA' PRODUTTIVE", affidando allo stesso i compiti, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la Legge e lo Statuto comunale espressamente non riservano agli Organi di governo, previsti dall'art. 107, co. 2 e 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
2. DI DARE ATTO che l'incarico è conferito col presente atto per la prima volta e che esso potrà essere riattribuito, anche dopo la scadenza, laddove siano state nel frattempo avviate le procedure di reclutamento di personale di categoria D da poter preporre al Servizio "VIGILANZA-PROTEZIONE CIVILE-ATTIVITA' PRODUTTIVE".
3. DI DETERMINARE la durata dell'incarico segnatamente, dal 01.01.2026 al 31.12.2029, data quest'ultima in cui esso scadrà automaticamente, senza ulteriore preavviso.
4. DI RISERVARSI, con separato atto, la possibilità di integrare e/o modificare il presente provvedimento.

5. DI ATTRIBUIRE con il presente provvedimento al dipendente la sola retribuzione di posizione e di risultato previste per la posizione organizzativa, con esclusione di ogni altro compenso o elemento retributivo, ivi compreso quello per le mansioni superiori, di cui all'art. 8 del CCNL del 14.09.2000.
6. DI CONFERMARE l'attuale indennità di posizione nell'importo così come oggi stabilito, salvo successiva eventuale e diversa determinazione della Giunta comunale in sede di graduazione e quantificazione della stessa e conseguente nuovo decreto sindacale di riattribuzione della posizione organizzativa de qua per l'importo che sarà ivi stabilito, fermo restando il limite di cui all'art. 23, co. 1 e 3, D. Lgs. n. 75/2017 e che il limite annuo complessivo del trattamento accessorio dell'Ente non superi quello relativo all'anno 2016.
7. DI DETERMINARE il compenso per l'incarico di elevata qualificazione del Servizio "VIGILANZA-PROTEZIONE CIVILE-ATTIVITA' PRODUTTIVE" come segue:
 - Retribuzione di posizione: € 5000,00 annue, quale importo lordo per tredici mensilità, oltre oneri riflessi e IRAP nel rispetto dell'art. 18 del CCNL Funzioni Locali del 16.11.2022;
 - Retribuzione di risultato: sulla base delle risultanze della valutazione, nell'ambito dello specifico fondo, come determinato ai sensi dell'art.18 del CCNL Funzioni Locali del 16.11.2022.
8. DI NOTIFICARE il presente provvedimento all'interessato.
9. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio del Comune, nonché sul sito web istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
(FRANCISCA FAUSTO)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

In copia conforme all'originale, viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 20/01/2026 al N. _____

Lì 20/01/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
(D'ANSELMO Dott.ssa Anna Rita)

D'ANSELMO Dott.ssa Anna Rita